

no » sono sostituite dalle seguenti: « piani straordinari »; al secondo periodo, le parole: « piani stralcio » sono sostituite dalle seguenti: « piani straordinari »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale »; al quinto periodo, le parole: « 30 settembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1999 »; al settimo periodo, la parola: « Ministero » è sostituita dalla seguente: « Ministro »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « piani stralcio » sono sostituite dalle seguenti: « piani straordinari »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2” »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « Il secondo » sono inserite le seguenti: « ed il terzo » e le parole: « è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituiti »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104” ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. (Atto di indirizzo e coordinamento). 1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 ».

(A.C. 6028 - sezione 3)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE****ART. 2-bis.***Sopprimerlo.***2-bis. 1.** Governo.**ART. 3.***Sopprimere il comma 3-decies.***3. 8.** Governo.*Dopo il comma 3-duodecies, aggiungere
il seguente:*

3-terdecies. I soggetti di cui all'articolo 116, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei Comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, possono avvalersi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, sino al 31 dicembre 1999. All'onere quantificato in 2,5 miliardi di lire per il solo anno 2000 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi oneri dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. 4. Cappella, Rabbito.*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis Per le funzioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n-6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana del 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

3. 5. Cappella, Scozzari, Lumia, Giacalone.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

***3. 1.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge 24

novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

***3. 2.** Stradella, Armosino, Rosso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-ter. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

5-quater. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione

e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a), e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-*quinquies*. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-*quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5-*sexies*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-*quater* del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste. ».

****3. 6.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

5-*quater*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme

loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a), e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-quinquies. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma *5-quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo *3-bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma *16-quater.1* e comma *16-quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5-sexies. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma *5-quater* del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse

da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste. ».

****3. 7.** Stradella, Armosino, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

3. 3. Cappella.

ART. 3-*quater*.

*Dopo l'articolo 3-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quinquies*.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e

riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.

3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o che non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e

dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995.

4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo,

nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

9. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa. ».

10. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

11. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po » sono aggiunte le seguenti: « o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996 »; b) le parole: « entro e non oltre il 30 aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 »; c) al secondo periodo, le parole da: « e delle disponibilità » fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: « Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge. ».

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili desti-

nati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai

sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni ».

***3-quater. 01.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in

base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.

3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o che non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti

estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole : « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti : « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di

spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

9. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa. ».

10. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

11. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo

periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po » sono aggiunte le seguenti: « o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996 »; b) le parole: « entro e non oltre il 30 aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 »; c) al secondo periodo, le parole da: « e delle disponibilità » fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: « Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge. ».

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive

modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprat-

tassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni ».

***3-quater. 02.** Stradella, Armosino, Rosso.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, corrispondono al beneficiario, alla scadenza di ciascuna delle rate del piano di ammortamento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della Banca che ha erogato i finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate da pagare. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater.1 e comma 16-quinquies del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente

articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la

parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

8. Al comma 4, dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono sopresse le seguenti parole: «ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1».

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto

il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

****3-quater. 03.** Stradella, Armosino, Rosso.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995,